



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **21**

Del **19/03/2025**

Oggetto:

Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente.

L'anno Duemilaventicinque, il giorno Diciannove del mese di Marzo alle ore 15:00, la Giunta Comunale è riunita secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con Deliberazione GC n. 27/2022, con l'intervento dei Signori:

1)	REMASCHI MARCO	Presente	
2)	BALDACCI LARA	Assente	
3)	GONNELLA BARBARA	Presente	da remoto
4)	VOLPI EMILIO	Presente	
5)	DANIELE GIORGIO FRANCO	Presente	

Presenti: **4** Assenti: **1**

Presiede il Sindaco REMASCHI MARCO

Assiste il Segretario Comunale BORGHESI FRANCESCO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile del Settore SETTORE A), presentata e illustrata Sindaco, avente per oggetto: "Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente."

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dai responsabili di settore sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati al presente atto;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti;

Visto il vigente T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i regolamenti specifici vigenti in materia;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2024 e s.m.i.;

Visto il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2024 e s.m.i.;

Preso atto che con deliberazione n. 3 del 14/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. 2025-2027, assegnando tra l'altro a questo settore la gestione dello stanziamento di bilancio relativo all'intervento di che trattasi;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

particolare:

- **comma 636:** I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
- **comma 637:** I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
- **comma 638:** Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- per effetto dell'art. 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

Visto che la richiesta di attivazione di procedimenti volti al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (in primis la ricerca ed il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative ad eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni tali da impegnare notevolmente l'Ufficio di Stato Civile di questo ente in attività sostanzialmente gratuite per i richiedenti;

Ritenuto pertanto opportuno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le suddette richieste ai contributi posti come di seguito elencati, valutati rispetto all'effettiva applicabilità concreta ed in ragione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo:

- **Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991: € 600,00**

- **Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente:**

non corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo cui l'atto si riferisce	Art. 1, comma 637, primo periodo Legge n. 207/2024	€ 300,00 (per ciascun atto)
corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo cui l'atto si riferisce	Art. 1, comma 637, secondo periodo Legge n. 207/2024	€ 100,00 (per ciascun atto)

Dato atto che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

- un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta all'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
 - d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
 - e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - f) il contributo si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestano l'inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
 - g) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
 - h) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
 - i) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
 - j) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
 - k) il presente provvedimento non modifica i termini dei procedimenti in narrazione;

Stabilito pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

Di assoggettare, in base alle previsioni di cui all'art. 1 commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025") e alle motivazioni di cui in premessa, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge n. 91/1992, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

relativi a persone diverse dal richiedente, come di seguito indicato:

– **Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991: € 600,00**

– **Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente:**

non corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e della data di nascita e del nominativo cui l’atto si riferisce	Art. 1, comma 637, primo periodo Legge n. 207/2024	€ 300,00 <i>(per ciascun atto)</i>
corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e della data di nascita e del nominativo cui l’atto si riferisce	Art. 1, comma 637, secondo periodo Legge n. 207/2024	€ 100,00 <i>(per ciascun atto)</i>

Di stabilire che i suddetti contributi dovranno essere pagati dai richiedenti esclusivamente a mezzo piattaforma PagoPA e che il pagamento è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

Di demandare ai responsabili dei Settori A) e D) l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. È fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Vista l’urgenza di provvedere in merito,

B) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 19/03/2025

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Sindaco
REMASCHI MARCO

Segretario Comunale
BORGHESI FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.